

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 05/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 147038, con la quale il Sig. Schiavo Giovanni, nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 03/11/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45756 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale e, tra gli altri, al Sig. Schiavo Giovanni che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 48818 del 14/05/2021 dell' Area 1 "Affari della direzione e coordinamento" del Dipartimento Funzione Pubblica dalla quale si evince che il sopra citato dipendente risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2021, fino al 30/06/2021;

VISTA la nota prot. n. 54127 del 28/05/2021, parzialmente rettificata dalla nota prot. n. 56169 del 03/06/2021, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/07/2021;

VISTO il D.A. n. 3147/II del 17/05/1990 – registrato alla Corte dei conti il 17/07/1990, reg. n. 17, fgl. n. 67 - con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 17/05/1990 il Sig. Schiavo Giovanni è stato nominato in prova nella qualifica di Agente Tecnico del ruolo amministrativo della Regione di cui alla tabella “A” annessa alla l.r. n. 41/85;

VISTO il D.D.G. n. 4464 del 25/11/2003 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 31/12/2003 al n. 6388 - con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Ordinamento Professionale del personale con qualifiche non dirigenziali, recepito con D.P. Reg. n. 10/2001, a decorrere dal 01/12/2001 il Sig. Schiavo Giovanni è stato collocato nella categoria “C”, posizione economica “4”, “Istruttore”;

VISTO lo stato matricolare regionale ed il foglio matricolare e caratteristico;

ACCERTATO che il Sig. Schiavo Giovanni, alla data 30/06/2021, vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ e giorni ■ e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/06/1990 al 30/06/2021	31	0	15
Servizio militare	0	11	14
Totale	31	11	29

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *“I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021”* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/07/2021, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Schiavo Giovanni, nato a ■ il ■, Istruttore cat. “C”, e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 15 GIU. 2021

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
G. G. Palagonia